

* * * * *

**SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE RELATIVO AL PERMESSO DI
COSTRUIRE CONVENZIONATO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA D)
DEL D.P.R. 380/2001" SITO IN VIA DELLE GRAZZINE N. 23
PROPRIETÀ ORION S.R.L.**

* * * * *

PREMESSO

- che la Società Orion S.r.l. è proprietaria del complesso situato nel Comune di Brescia, in Via delle Grazzine n. 23, identificato catastalmente al Foglio 44 Mappali 22 NCT, occupato anteriormente da attività artigianale cessata;
- che la società Orion S.r.l., suddivideva la trasformazione in due lotti e riceveva una prima autorizzazione con permesso di costruire per il lotto 1 con P.G. n. 217038 del 1.10.2020 PE953/2020;
- che ai sensi dell'autorizzazione di cui sopra veniva approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 2.9.2020 lo schema di atto unilaterale d'obbligo e il relativo progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione successivamente stipulato a firma del notaio Giammatteo Rizzonelli rep 38127 racc 25769 con la quale la società si impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria in via Grazzine e opere a verde nel parco pubblico attiguo alla lottizzazione;
- che la stessa società con nota P.G. n. 130513 del 1.6.2021, ha presentato una nuova richiesta di Permesso di Costruire PE2122/2021, relativa ai lavori di ristrutturazione con demolizione di nuova costruzione ed ampliamento di edificio zona classificata ai sensi dell'art. 81 della NTA del PGT vigente come "Tessuto a prevalente destinazione residenziale";
- che in data 26.8.2021 con nota P.G. 212432, il Settore Pianificazione Urbanistica ha emesso parere condizionato al Settore Sportello Unico dell'Edilizia, in quanto l'intervento oggetto della richiesta è da considerarsi intervento incrementativo al lotto 1 già autorizzato con P.G. n. 217038 del 1.10.2020 e quindi ai sensi dell'art. 30 delle NTA subordinato all'approvazione di Piano Attuativo in quanto la slp potenziale del lotto originario, data dall'indice di fabbricazione, è superiore a 2.500 mq;
- che la società Orion s.r.l. ai sensi dell'art.14 comma 1- bis della L.R. 12/2005, chiedeva agli Uffici competenti del Comune di Brescia di procedere con Permesso di Costruire Convenzionato in luogo al Piano Attuativo, poiché i lotti sono all'interno del tessuto urbano consolidato e non si tratta di lotti liberi, ma occupati da precedenti costruzioni da demolire;
- che per gli effetti della stessa norma, la convenzione relativa al permesso di costruire deve avere i medesimi contenuti della convenzione di cui all'articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale;

- che ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005 i contenuti della presente convenzione relativa al permesso di costruire in oggetto integrano e superano il precedente atto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 2.9.2020;
- che attualmente all'interno del lotto 2 è presente un edificio che occupa una SLP di mq 1330,14, relativamente al quale sarà eseguita una demolizione parziale mantenendo una SLP residua di mq 576,36.;
- che l'amministrazione chiedeva di integrare le opere di urbanizzazione visto i nuovi interventi a completamento delle opere previste con l'originario atto;
- che il progetto delle opere di urbanizzazione in variante è stato presentato ai competenti Uffici del Comune di Brescia in data 4.4.2023 con nota P.G. n. 113882 e con ultima integrazione P.G. 397251 del 22.12.2023;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. XXXX del XXXX, ha approvato lo schema di atto di impegno unilaterale relativo al permesso di costruire convenzionato - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001" sito in via delle Grazzine n. 23 proprietà Orion s.r.l. nonché la variante del progetto esecutivo originario delle opere di urbanizzazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e da considerarsi parte integrante del presente atto, la Società Orion S.r.l., con sede in Casalmaggiore (CR), Via delle Industrie n. 22, Partita IVA e Codice Fiscale: 01154550196 in qualità di proprietaria delle aree sopra indicate (di seguito denominata Proprietà) conviene e si impegna a quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - REPERIMENTO E MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI

Si dà atto che, in virtù di quanto in premessa l'intervento prevede il reperimento degli standard per il lotto 1 (già costruito attraverso PDC 84854/2020 del 17.04.2020) e per il lotto 2 PdC (PE3762/2022) P.G. N. 318568 del 12.10.2022.

Sulla base della SLP totale pari a 3.260,22, trattandosi di destinazione residenziale, ai sensi dell'art. 61 delle NTA del PGT, la superficie minima per le aree per servizi pubblici da

reperire è pari a 40 mq./50 mq. della SLP per un totale di 2.608,176 mq di aree per standard urbanistici.

La SLP di mq 576,39 a destinazione d'uso commerciale e non soggetta ad intervento non è conteggiata nel reperimento dello standard. Gli eventuali interventi nella superficie suddetta comporteranno il reperimento degli standard e sottoscrizione di nuovo atto d'impegno.

Monetizzazione degli standard

Considerato che per le aree a servizi generate da destinazione residenziale è attribuito un valore pari a 140 €/mq, il corrispettivo economico per la monetizzazione di 2.608,176 mq pertanto quantificato nell'importo di € 365.144,64.

Tale importo sarà corrisposto ai sensi dell'art. 46 co. 1 lett. A L. R. 12/2005 e smi tramite la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai successivi articoli.

ART. 3 - PROGETTO, AFFIDAMENTO, LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di Urbanizzazione Primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta la previsione dell'art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001, come da richiamo dell'art. 13 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito codice dei contratti pubblici), sono a carico della Proprietà e suoi aventi causa e per la loro esecuzione diretta non trova applicazione quanto disposto dal citato Codice.

Le opere di Urbanizzazione Secondaria e in conto alla monetizzazione degli standard sono affidate dalla Proprietà in conformità a quanto previsto dall'Allegato I.12 del codice dei contratti pubblici, nel rispetto della soglia europea stabilita per gli appalti pubblici.

La Parte attuatrice indirà la procedura rispettosa dei principi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e curerà in proprio le attività di gestione della procedura per la selezione dell'impresa esecutrice. La Parte attuatrice darà formale comunicazione al Comune degli esiti di procedura (aperta a soggetti dotati degli ordinari requisiti di qualificazione) e della sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario.

La Parte attuatrice assume su di sé la responsabilità esclusiva ed integrale degli atti della procedura di gara e della successiva vicenda di esecuzione delle opere, rispondendo

direttamente di tali atti e sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale e contabile che dovesse derivare dalle procedure in argomento ed impegnandosi a tenere esente il Comune da ogni maggior costo, anche in seguito all'apposizione di riserve o richieste di revisione prezzi.

I progetti esecutivi delle opere oggetto del presente articolo, redatti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, sono oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023. I progetti esecutivi delle opere di Urbanizzazione Secondaria in conto monetizzazione degli standard non reperiti sono oggetto anche di validazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 4 del predetto codice dei contratti.

L'attività di verifica dei suddetti progetti è effettuata, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'ivi richiamato allegato I.7, da un tecnico indicato dall'Amministrazione Comunale, con oneri e spese a carico della Proprietà.

La Proprietà, quando assume il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Secondaria/affidenti la Qualità Aggiuntiva effettua i seguenti adempimenti:

- nomina il R.U.P. previsto dall'art. 15 del codice dei contratti, il quale espleta tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, provvedendo a comunicare il nominativo al Comune;
- tutti gli altri adempimenti a norma del codice dei contratti;

Il collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 116 del codice dei contratti potrà avvenire per stralci funzionali e sarà eseguito, a norma del medesimo articolo, da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico della Proprietà.

Al collaudatore sono attribuite tutte le prerogative previste in materia di lavori pubblici ed ogni ulteriore profilo anche in relazione alla disciplina dell'accettazione dell'opera, alla denuncia di vizi e alle garanzie per vizi e difetti, secondo quanto disciplinato dalle norme attualmente contenute nel D.Lgs. 36/2023.

Il collaudo delle opere potrà avvenire solo alla presentazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria e a produrre tutte le certificazioni di legge, anche per la presa in carico delle aree da parte dei Settori Competenti del Comune di Brescia.

Detta documentazione comprende anche i rilievi “as built” delle opere di urbanizzazione eseguite, che la Proprietà si impegna a consegnare unitamente al collaudo delle opere.

Nel caso in cui non risulti possibile concludere positivamente il collaudo a causa di accertate difformità esecutive rispetto ai progetti presentati ed assentiti, verrà assegnato alla Parte attuatrice, tramite diffida, congruo termine per il relativo adeguamento. Qualora la Parte attuatrice non provveda ai richiesti adeguamenti, le opere non potranno essere prese in carico dal Comune, nè potrà, in relazione alle stesse, essere riconosciuto alcun titolo allo scomputo e alla compensazione dei relativi costi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la non collaudabilità delle opere realizzate, configura grave inadempimento agli obblighi convenzionalmente assunti e comporta - oltre all'escussione della fidejussione prestate per un importo non inferiore ai costi delle opere oggetto di mancato adempimento, fatta salva l'escussione per l'intero ove ne ricorrano motivati presupposti, la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'importo degli oneri dovuti ed il costo preventivabile per il rifacimento delle opere da parte del Comune (comprensivo anche di spese di progettazione e di eventuali oneri di smantellamento delle opere realizzate in difformità), con conseguente titolo per il Comune medesimo a rivalersi, anche per tale profilo, sulla fidejussione prestata.

Per le opere a verde il suddetto rilievo dovrà essere conforme alle indicazioni tecniche di cui all'Allegato “Modalità di esecuzione rilievo as built - Opere a verde”, da richiedere ai competenti Uffici comunali.

Con la presa in carico delle opere, a seguito della definitiva approvazione del collaudo/ certificato di regolare esecuzione, verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La proprietà è responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi (*termine previsto in ossequio all'art. 116 c.2 del codice dei contratti pubblici*) dalla data di trasmissione del certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione.

Con la presa in carico delle opere, a seguito di certificato di regolare esecuzione, verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

4.1 - Opere di urbanizzazione primaria

La Proprietà si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria (evidenziate con apposito retino color rosso su tavola "Regime delle opere") che fa parte integrante del presente atto:

a) Sistemazione di tratto di via Grazzine:

l'opera consiste nella realizzazione di nuovo di marciapiede di larghezza 1,50 mt., verde di arredo su aiuole di larghezza 1,80 mt., ed illuminazione su via delle Grazzine, rifacimento dello strato di usura della sede stradale. Il nuovo marciapiede sarà realizzato a nord di via delle Grazzine, saranno inseriti due attraversamenti pedonali e verrà implementato a sud parcheggio per diversamente abili con la realizzazione di rampa per accesso al marciapiede a sud;

4.2 - Opere di urbanizzazione secondaria

La Proprietà si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione secondaria (evidenziate con apposito retino color blu su tavola "Regime delle opere") che fa parte integrante del presente atto:

b) Riqualificazione e valorizzazione del parco di via delle Grazzine:

L'intervento mira a riqualificare ed attrezzare il giardino pubblico esistente e comprende la realizzazione di un percorso pedonale illuminato che attraversa l'intero parco, la realizzazione di una area attrezzata "street work-out" con pavimentazione in gomma colata.

Modalità finanziarie

Il costo di realizzazione delle opere di cui ai paragrafi 4.1 opere di urbanizzazione primarie è pari a € 147.823,17 al netto dello sconto del 15% (l'importo lordo è pari ad € 172.858,98); Il costo di realizzazione delle opere di cui ai paragrafi 4.2 opere di urbanizzazione secondarie è pari a € 335.718,25 al netto dello sconto del 15% (l'importo lordo è pari ad € 390.176,51);

Il costo di realizzazione totale delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie è pari, ad € 483.541,42 al netto dello sconto del 15% (l'importo lordo è pari ad € 562.035,49 di cui preventivo A2A pari a € 13.870,00 e oneri della sicurezza pari a € 19.204,99).

Il valore delle predette opere è interamente ammesso allo scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli interventi al lotto 1 e al lotto 2. L'eccedenza del costo delle opere rispetto agli oneri di urbanizzazione derivanti dalle pratiche urbanistiche di cui ai lotti 1 e 2, è compensato dal costo degli standard di monetizzazioni di cui all'art. 2.

Sono escluse dall'applicazione dal Canone Unico Patrimoniale (ex canone C.O.S.A.P.) le occupazioni di suolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il Comune di Brescia metterà a disposizione, su richiesta della Proprietà, le aree pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

Scadenze

Le opere relative al presente articolo dovranno essere realizzate contemporaneamente agli interventi edilizi e dovranno essere ultimate entro 2 (due) anno dalla stipula del presente atto.

Se entro anni 2 (due) dalla sottoscrizione del presente atto, il Comune non avrà dato (previa richiesta della Proprietà) la disponibilità delle aree pubbliche (o di porzione di esse) necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovrà essere corrisposta al Comune di Brescia, in un'unica soluzione, la somma corrispondente alle opere non eseguite. Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente realizzate come condizione ai fini della presentazione della segnalazione certificata, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001 che, quindi, potrà essere depositata solo a seguito della consegna ai competenti Uffici Comunali del Certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE) delle opere di urbanizzazione funzionali ai medesimi.

Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,80‰ dell'importo delle opere.

ART. 5 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

- a)** Il rifacimento e l'esecuzione di nuova segnaletica stradale (orizzontale e verticale) andrà concordata prima della realizzazione con gli uffici comunali di competenza;
- b)** Sarà cura della proprietà provvedere, prima di ogni lavorazione, alle verifiche precauzionali delle posizioni dei sotto-servizi;
- c)** Durante l'esecuzione delle opere stradali dovrà comunque essere garantita la funzionalità della rete viaria, con modalità che verranno concordate con gli Enti competenti;
- d)** Prima dell'inizio dei Lavori la società dovrà:
 - inviare copia aggiornata del Cronoprogramma dei lavori per le fasi di realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - trasmettere in forma scritta al Settore Trasformazione Urbana:
 1. la Comunicazione Inizio Lavori,
 2. nominativo e riferimenti del Direttore dei Lavori,
 3. nominativo, DURC e dati dell'Impresa Esecutrice e del direttore tecnico di cantiere,
 4. PSC aggiornato e nominativo e riferimenti del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e trasmettere notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008;
- e)** I lavori delle opere di urbanizzazione dovranno essere condotti tenendo aggiornato l'ufficio tecnico comunale referente circa lo stato di avanzamento dei lavori ed il loro sviluppo in coerenza al progetto approvato;
- f)** Ogni modifica al Progetto Esecutivo approvato, che si renda necessaria durante la realizzazione delle opere per circostanze impreviste o opportune per variazioni migliorative proposte dalla DL, andrà concordata e sottoposta ad autorizzazione del Comune di Brescia prima dell'esecuzione;
- g)** Alla Fine dei Lavori il Direttore dei Lavori dovrà redigere e consegnare all'ufficio di cui sopra:
 - la Relazione Finale, al fine di poter procedere al Certificato di Regolare Esecuzione di quanto realizzato;

- la Contabilità Finale, con eventuali allegati grafici, delle opere di Urbanizzazione realizzate;
- il rilievo delle aree e delle opere, come effettivamente realizzate, su supporto informatico DWG, secondo le specifiche tecniche da richiedere ai competenti Uffici Comunali;
- ogni altro documento necessario al fine di poter procedere al CRE delle opere oltre a quant'altro serve all'Amministrazione per prendere in consegna le relative opere (certificazioni impianti realizzati, prove materiali, risultati test e prove impianti, certificazioni materiali utilizzati ecc.

ART. 6 - TITOLI EDILIZI

Dopo la stipula del presente atto, il Comune di Brescia rilascerà il Permesso di costruire Convenzionato di cui alla richiesta PE2122/2021, annotata al P.G. n. 130513 del 1.6.2021, nel rispetto delle norme del P.G.T.

La Proprietà è edotta e accetta che la presentazione della segnalazione certificata degli edifici, di cui all'art. 24 D.P.R. n. 380/2001, è subordinata all'approvazione/presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, delle opere di urbanizzazione, di cui all'art. 3, funzionali ai medesimi.

ART. 7 - CONTRIBUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La Proprietà prende atto che dovrà corrispondere al Comune di Brescia i contributi di cui al D.P.R. n. 380/2001, nella misura che verrà determinata in sede di rilascio dei permessi di costruire o di altro titolo edilizio ammesso dalla legge (salvo il diritto agli scomputi di cui ai precedenti articoli) applicando l'art. 38, comma 7-bis, della L.R. n. 12/2005.

La proprietà dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, della L.R. n.12/05 e s.m.i., nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione, non sono comprese le tariffe e gli altri diritti richiesti per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, teleriscaldamento e del gas e di ogni altro servizio pubblico dei quali la zona interessata sia già dotata.

Il pagamento di detti contributi sarà a carico della Proprietà e avverrà secondo le modalità richieste dai singoli Enti che forniranno il servizio.

ART. 8 - RIMBORSO SPESE

Orion S.r.l., contestualmente alla stipula del presente atto, versa, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12.01.2005, una somma a titolo di rimborso spese a favore del Comune pari all'1% dell'ammontare del costo lordo delle opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria di cui all'art. 4 del presente atto.

Tale somma, sulla base del computo estimativo, è pari a € 5.620,35 a cui è da sottrarre la somma di € 1.103,17 versata a rimborso delle opere approvate relative al lotto 1 come riporta bonifico di versamento inviato in data 25.9.2020 con protocollo P.G. 212487, la somma finale che la proprietà versa è pari a € 4.517,18.

ART. 9 - FIDEJUSSIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Proprietà si impegna a prestare, contestualmente alla stipula, le seguenti garanzie mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa:

- € 207.430,78 a garanzia dell'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria di cui al precedente art. 4;
- € 468.211,81 a garanzia dell'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Secondaria di cui al precedente art. 4;

L'importo delle garanzie relative alle opere corrisponde all'importo lordo stimato delle stesse, comprensivo degli oneri per la sicurezza, maggiorato del 20%.

Tali garanzie saranno restituite dal Comune dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione delle opere a cui le stesse si riferiscono, salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate.

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, la Proprietà autorizza il Comune a disporre delle fidejussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia è prestata, altresì, con rinuncia espressa ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento e

il mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al Comune di Brescia.

ART.10 – MANUTENZIONE AREA VERDE

La proprietà come da nota P.G. 46452 dell'8.2.2024 si impegna a garantire per i tre anni successivi alla data di ultimazione delle opere tutti gli interventi riguardanti la cura e la manutenzione di piante ed arbusti di nuova piantumazione previsti dal progetto approvato, a garanzia dell'attecchimento degli stessi, oltre alle opere di piantumazione e di sistemazione del verde come da progetto approvato dagli uffici del Comune di Brescia; viene fatta esclusione di piante ed arbusti preesistenti in loco nonché del taglio e della manutenzione del prato seminato già in cura manutentiva all'Amministrazione comunale.

ART. 11 - ALIENAZIONE DELLE AREE

In caso di alienazione degli immobili oggetto del presente atto, gli obblighi assunti dalla Proprietà con il presente atto si trasferiscono agli acquirenti, previa offerta di garanzie fideiussorie a favore del Comune di Brescia, di pari importo e per le finalità di cui al precedente articolo "Fidejussioni".

La Proprietà si impegna a trasmettere al Comune, entro due mesi dalla stipula, copia conforme dell'atto notarile di vendita e originale delle fideiussioni sostitutive.

Il trasferimento degli obblighi avverrà indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono allo stesso opponibili.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Proprietà non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o integrazione.

Ferma restando la indivisibilità degli obblighi sopra riportati, qualora la cessione abbia ad oggetto singole parti o porzioni di aree, l'importo della garanzia dovrà essere proporzionale alle parti di immobili cedute.

ART. 12 - CAPACITÀ DELLA PROPRIETÀ

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula del presente atto, idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-quater del

Codice Penale].

ART. 13 - TERMINE PER LA STIPULA DELL'ATTO

La Proprietà si dichiara edotta che la stipula dell'atto dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione d'ufficio dell'intervenuta approvazione del presente schema di atto d'obbligo bilaterale e del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione].

ART. 14 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese inerenti la cessione delle aree, le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia) e quelle relative ai progetti delle opere pubbliche, sono a carico di Orion S.r.l.

ART. 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Pianificazione Urbanistica nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1 - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
- Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
- Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10
- I dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia
- I dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi
- I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 12
- Non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone,

nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune

- La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio
- I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- Il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- Il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679
- La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.